Sispi

Allegato CS

SISPI
Sistema Palermo Innovazione S.p.A.

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VARCHI ELETTRONICI OMOLOGATI COMPRENSIVA DI SERVIZI PER L'EVOLUZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI ALLA "ZTL CENTRALE" DEL COMUNE DI PALERMO.

CIG: 8265000DC0

PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020
Asse 2 – *Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana*
PROGETTO PA2.2.1.b "*Controlli varchi di accesso Z.T.L.*"
CUP: D70I17000000006
PON METRO PALERMO 2014-2020

Capitolato Speciale di Appalto

Art. 1 Premesse, definizioni e allegati

1. Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI - Sistema Palermo Innovazione S.p.A., ed il Fornitore aggiudicatario della gara della Fornitura di cui al successivo art. 3.
2. La fornitura oggetto del presente capitolato è effettuata nell'ambito del **PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 - ASSE 2 *Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana* - PROGETTO PA2.2.1.b *"Controllo varchi di accesso Z.T.L."* CUP: D70I17000000006 - PON METRO PALERMO 2014-2020;**
3. Ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente atto e di tutti i suoi allegati, il significato di seguito indicato:

   Sispi – la società SISPI Sistema Palermo Innovazione S.p.A., con sede in Palermo, via Ammiraglio S. Denti di Piraino n. 7, committente della Fornitura e soggetto attuatore del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 - ASSE 2 *Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana* - PROGETTO PA2.2.1.b *"Controllo varchi di accesso Z.T.L."* CUP: D70I17000000006 - PON METRO PALERMO 2014-2020;

   Fornitore - la persona giuridica aggiudicataria della Fornitura;

   Parti - la Sispi e il Fornitore;

   Comune di Palermo – Ente pubblico, beneficiario del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 - ASSE 2 *Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana* - PROGETTO PA2.2.1.b *"Controllo varchi di accesso Z.T.L."* CUP: D70I17000000006 - PON METRO PALERMO 2014-2020;

   Fornitura – Fornitura di varchi elettronici omologati, comprensiva dei servizi di installazione, configurazione, avviamento, integrazione, formazione, addestramento, manutenzione e assistenza per 36 mesi, tutto come dettagliatamente descritto nel presente CS all'art. 3 e nel Capitolato Tecnico (CT);

   Varchi – Dispositivi costituiti dalle componenti tecnologiche hw e sw, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo (licenza software per il riconoscimento delle targhe, telecamera OCR, telecamera a colori, unità di elaborazione, storage locale, router per la trasmissione dati, pannelli a messaggio variabile, armadi di campo), atti alla rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle ZTL;

   Componenti tecnologiche – elementi hardware e software, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo (licenza software per il riconoscimento delle targhe, telecamera OCR, telecamera a colori, unità di elaborazione, storage locale, router per la trasmissione dati, pannelli a messaggio variabile, armadi di campo) che costituiscono nel loro insieme i varchi, oggetto della fornitura, le cui descrizioni, caratteristiche tecniche e quantità sono contenute nel Capitolato Tecnico (CT);

   Equipaggiamento di livello periferico – singola pista – l'insieme delle componenti tecnologiche atte a rilevare l'accesso degli autoveicoli alla ZTL mediante riconoscimento delle targhe ed elaborazione dei dati.

Pannello a messaggio variabile (PMV) – componente tecnologica atta a segnalare all'utenza lo stato del varco ZTL, con messaggi variabili evidenziando l'attivazione o disattivazione della ZTL.

Armadio di varco – componente atta all'alloggiamento e alla protezione della strumentazione elettronica dotata delle componenti hw (switch, router, etc) necessarie per la trasmissione dei dati, in grado di garantirne in qualsiasi condizione climatica, le condizioni ottimali di operatività.

Omologazione -– provvedimento di autorizzazione relativo ad un determinato varco all'installazione e alla rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle ZTL, ai sensi del DPR n. 250/1999, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), con il quale il suddetto varco è dichiarato conforme ai sensi dell'art. 45 del CDS e alle norme tecniche di riferimento e in particolare alla UNI 10772:2016.

ZTL - un'area del territorio del comune in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli, il cui accesso è controllato elettronicamente con sistema di rilevazione degli accessi;

ZTL Centrale – Area del territorio del Comune di Palermo che comprende la ZTL1 (Centro Storico) e la ZTL 2, secondo l'individuazione espressa dal vigente Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Per quanto riguarda il perimetro della ZTL si rimanda ai provvedimenti ordinatori di istituzione e regolamentazione della stessa.

Sistema attuale di controllo accessi – l'insieme costituito dai 5 varchi elettronici attualmente attivi, dalla piattaforma applicativa software per la gestione dei varchi, dei permessi e per la validazione delle infrazioni al CDS attualmente in uso dal Comune di Palermo e la procedura software per la gestione delle violazioni al CDS del Comune di Palermo, gestita dalla Sispi;

Piano di Lavoro – il documento predisposto dal Fornitore e approvato dal Referente Sispi contenente il cronoprogramma, la descrizione delle attività previste per ogni servizio e la definizione dei test da utilizzare in fase di verifica della funzionalità della fornitura.

Responsabile del Procedimento – **RUP** il soggetto formalmente nominato dalla Sispi quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

Capitolato Speciale d'appalto, di seguito CS - il presente documento, predisposto dalla Sispi, contenente le norme poste a regola della Fornitura;

Capitolato tecnico, di seguito CT – il documento, predisposto dalla Sispi, contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali minime delle componenti tecnologiche che il Fornitore dovrà fornire nonché la definizione delle prescrizioni operative dei servizi che il Fornitore dovrà eseguire nell'ambito della Fornitura, oggetto della presente procedura;

Offerta economica - il documento presentato dal Fornitore in sede di gara contenente il ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base d'asta, il dettaglio dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza, la dichiarazione dell'offerta economica complessiva e il dettaglio dei prezzi offerti per ciascuna delle componenti tecnologiche e dei servizi richiesti;

Lettera d'ordine - il documento predisposto da Sispi, firmato digitalmente dal Legale rappresentante Sispi, costituente – insieme alla documentazione di gara allegata – il contratto, che riporta in evidenza il codice CIG e l'eventuale CUP relativi alla procedura;

Allegato lettera d'ordine - il documento, predisposto dalla Sispi, in allegato alla Lettera d'ordine, con cui Sispi richiede, al momento della stipula, la documentazione da trasmettere per dare esecuzione al contratto;

Referente della fornitura - il rappresentante del Fornitore e il rappresentante della Sispi incaricati di coordinare e dirigere le attività necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente CS e dei relativi allegati;

Periodo di Vigenza Contrattuale – intervallo di tempo compreso tra la data della Lettera d'ordine e il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali di cui al presente atto.

4. Le Parti convengono che le premesse e gli ulteriori atti menzionati nel presente Capitolato - anche se non materialmente allegati - ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
5. La Fornitura è regolata dai seguenti atti:
   a) il Capitolato Speciale d'Appalto (CS);
   b) Il Capitolato tecnico (CT);
   c) la Lettera d'ordine;
   d) l'Offerta economica;
   e) l'eventuale Informativa ex art. 26 D. Lgs. 81/08;
   f) il Patto d'Integrità.
6. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi atti contrattuali si osserverà il suddetto Ordine di Prevalenza.

Art. 2 Osservanza di leggi e decreti

1. Il Fornitore, fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi incluse le normative in tema di tutela ambientale, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
2. Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

Art. 3 Oggetto

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura qui di seguito descritta:

   a) **n. 24 (ventiquattro) equipaggiamenti di livello periferico – singola pista,** omologati e costituiti dalle componenti tecnologiche nelle quantità e con le specifiche tecniche e funzionalità minime descritte nel Capitolato Tecnico (CT), corredati di assistenza in garanzia per 36 mesi, e delle licenze software, integrate con il Sistema attuale di controllo accessi, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e nel Capitolato Tecnico (CT) allegato;

   b) **n. 24 (ventiquattro) pannelli a messaggio variabile (PMV)**, con le specifiche tecniche e funzionalità minime descritte nel Capitolato Tecnico (CT), corredati di assistenza in garanzia per 36 mesi, e delle licenze software, integrate con il Sistema attuale di controllo accessi, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e nel Capitolato Tecnico (CT) allegato;

   c) **n. 24 (ventiquattro) armadi di varco,** con le specifiche tecniche e funzionalità minime descritte nel Capitolato Tecnico (CT), corredati di assistenza in garanzia per 36 mesi, e delle licenze software, integrate con il Sistema attuale di controllo accessi, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e nel Capitolato Tecnico (CT) allegato;

   d) **servizi di installazione, configurazione ed avviamento** delle componenti tecnologiche fornite di cui alle lettere a), b) e c) nei luoghi indicati nel CT, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e con le specifiche descritte nel Capitolato Tecnico (CT);

   e) **servizio di integrazione** delle componenti tecnologiche fornite di cui alle lettere a), b) e c) con il Sistema attuale di controllo accessi, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e con le specifiche descritte nel Capitolato Tecnico (CT) **o, in alternativa, la fornitura di una nuova piattaforma software** per la gestione dei varchi, dei permessi e la validazione delle infrazioni, con le specifiche tecniche e funzionalità minime descritte nel Capitolato Tecnico (CT), in sostituzione della piattaforma applicativa in uso, garantendone l'integrazione con i varchi esistenti;

   f) **servizi di formazione e di addestramento** sull'utilizzo dei varchi del personale tecnico di Sispi e/o del personale del Comando di Polizia Municipale del Comune di Palermo impiegato per la gestione degli accessi alla ZTL, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e con le specifiche descritte nel Capitolato Tecnico (CT);

   g) **servizi di assistenza e manutenzione** delle componenti tecnologiche fornite di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data dell'esito positivo della verifica di funzionalità di cui all'art. 11 del presente CS, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e con le specifiche descritte nel Capitolato tecnico (CT);

2. Le componenti sw e hw fornite di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere nuove di fabbrica e corredate della relativa documentazione tecnica – ivi inclusi i manuali d'uso ed eventuali ulteriori documenti tecnici e/o operativi – idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle componenti medesime ed a permettere al personale tecnico della SISPI

e/o del Comando di Polizia Municipale del Comune di Palermo di operare agevolmente sugli stessi anche a fini gestionali.

3. La Fornitura di cui al precedente comma 1 dovrà essere eseguita secondo le modalità indicate nel successivo art. 8 del presente CS.
4. Sono a carico del Fornitore tutte le attività necessarie alla realizzazione di quanto oggetto del presente Capitolato Speciale (CS), secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico (CT), anche se non espressamente indicate, strettamente necessarie all'esecuzione della fornitura a regola d'arte.

Art. 4 Durata

1. La durata del presente rapporto contrattuale sarà di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di accettazione della Lettera d'Ordine, fermo restando che il Periodo di Vigenza contrattuale definito all'art. 1 c. 3 del presente CS, terminerà con il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Art. 5 Integrazione o diminuzione della fornitura

1. La SISPI si riserva il diritto di richiedere nel periodo di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l'integrazione o la riduzione del quantitativo della Fornitura - alle condizioni di cui al presente Capitolato - fino a concorrenza di un quinto dell'importo di aggiudicazione e ai prezzi unitari di cui alla Dichiarazione dell'Offerta economica.

Art. 6 Forniture complementari

1. La Sispi si riserva la facoltà di affidare al Fornitore forniture complementari, nella misura indicata nel Bando di gara e nelle modalità di cui all'articolo 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, al fine di ampliare la fornitura, oggetto del presente Capitolato.
2. Le forniture complementari riguarderanno gli elementi componenti l'appalto specificato in precedenza in particolare:

   a. sostituzione/upgrade dei 5 (cinque) varchi esistenti con nuovi varchi omologati ai sensi del DPR n. 250/1999 rilasciata dal M.I.T. e conformi alle norme tecniche UNI 10772:2016 – classe A e aventi caratteristiche corrispondenti a quelli oggetto del presente appalto;
   b. servizi professionali e/o richieste aggiuntive necessarie al completamento o miglioramento del sistema rilevazione degli accessi alla zona a traffico limitato denominata "ZTL Centrale" del Comune di Palermo.

3. Anche per le forniture complementari dovrà essere comunque assicurata l'assistenza in fase di installazione e senza oneri aggiuntivi per Sispi.
4. Il Fornitore resterà, quindi, obbligato all'accettazione dei successivi affidamenti di forniture complementari, agli stessi termini economici ed alle stesse condizioni di aggiudicazione del presente appalto, salvo negoziazione del prezzo o delle specifiche tecniche in base a elementi emersi in corso di esecuzione della fornitura.

5. Ove la Sispi non utilizzasse in tutto o in parte l'importo relativo a dette forniture complementari, il Fornitore non avrà alcun titolo per avanzare qualsivoglia pretesa.

Art. 7 Referenti della fornitura

1. In relazione all'oggetto della Fornitura, ciascuna delle Parti designerà un 'Referente della Fornitura', incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti.
2. A tal fine, i Referenti della Fornitura svolgono tutte le attività ad essi espressamente demandate, come descritte nel presente CS e nel CT, nonché ogni ulteriore attività necessaria per assicurare il perseguimento dei compiti loro affidati.
3. Il Fornitore dovrà individuare il proprio 'Referente della Fornitura' tra il personale alle proprie dipendenze dirette e ne darà comunicazione formale alla SISPI nei termini indicati nell'allegato alla Lettera d'ordine.
4. Sarà cura della SISPI comunicare al Fornitore il nominativo ed i recapiti telefonici del proprio 'Referente della Fornitura' nella Lettera d'ordine.

Art. 8 Modalità e tempistica di esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore dovrà predisporre il Piano di Lavoro, definito all'art. 1 c. 3 del presente CS, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data della Lettera d'ordine. Il Piano di Lavoro potrà essere aggiornato e modificato su richiesta di Sispi ovvero per comprovate esigenze del Fornitore previa approvazione del Referente Sispi.
2. I servizi di installazione, di configurazione e di avviamento di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) del presente CS dovranno essere svolti dal Fornitore, con le modalità di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico e nel rispetto delle tempistiche definite nel Piano di Lavoro, e comunque dovranno essere completate entro 90 (novanta) giorni solari dalla data della Lettera d'ordine.
3. Il servizio di integrazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del presente CS dovrà essere svolto dal Fornitore nel rispetto delle tempistiche definite nel Piano di Lavoro e con le modalità di cui al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.
4. Nelle eventualità in cui il Fornitore, in alternativa ai servizi di integrazione di cui al precedente comma, offra una nuova piattaforma software, con le caratteristiche tecniche e funzionalità minime descritte al paragrafo 10 del CT, dovrà provvedere all'installazione, alla configurazione e all'avviamento della stessa presso gli ambienti informatici predisposti e messi a disposizione da Sispi presso il proprio Data center.
5. I servizi di formazione e di addestramento di cui all'art. 3 comma 1 lett. f) del presente CS dovranno essere svolti dal Fornitore presso la sede di Sispi e/o presso uffici del Comune di Palermo, nel rispetto delle tempistiche definite nel Piano di Lavoro e secondo le modalità descritte al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico.

6. I servizi di assistenza e manutenzione di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) dovranno essere svolti dal Fornitore on site per il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di verifica della funzionalità di cui all'art. 11 del presente CS con esito positivo, secondo le modalità definite ai paragrafi 13, 14 e 15 del Capitolato Tecnico.
7. Le attività di cui ai precedenti commi verranno attestate da apposite comunicazioni del Fornitore alla SISPI (in originale o copia cartacea conforme ai sensi del DPR 445/200) a titolo esemplificativo e non esaustivo: i documenti di trasporto, le note tecniche degli interventi per l'installazione, configurazione ed avviamento e i registri inerenti la formazione e addestramento, le note tecniche per i servizi di assistenza e manutenzione e quelli di cui al successivo art. 10 c. 6 – debitamente sottoscritti da incaricati del Fornitore e controfirmati da incaricati della SISPI.
8. Tutte le comunicazioni di cui al precedente comma dovranno riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CIG, il CUP **D70I17000000006** ed il riferimento per esteso al **PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020, Asse 2 – Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana PROGETTO PA2.2.1.b "Controlli varchi di accesso Z.T.L.", PON METRO PALERMO 2014-2020**. Le date delle comunicazioni di cui al precedente comma 9 saranno vincolanti ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste all'art. 16 del presente CS.
9. Il Fornitore prende atto che i termini di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo e di quelli definiti nel Piano di Lavoro e di quelli concordati tra i Referenti della fornitura saranno da considerarsi essenziali e perentori ai sensi dell'art. 1457 c.c..
10. Qualora la SISPI, per qualsiasi motivo, non fosse in grado di consentire il puntuale svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 2-8, il Fornitore provvederà a sospendere le stesse, a propria cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per la SISPI e senza maggiorazione del corrispettivo, fino alle nuove date che saranno comunicate dalla SISPI, facendosi altresì carico di custodire e/o conservare adeguatamente le componenti tecnologiche oggetto della fornitura durante tali periodi. Ciascuna delle nuove date non eccederà comunque i 30 (trenta) giorni solari da quella prevista contrattualmente o, nel caso della consegna, da quella inizialmente comunicata dal Fornitore.
11. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 10, non si determinerà, sotto alcun profilo, mora del Fornitore.

Art. 9 Oneri ed incombenze a carico del Fornitore e Garanzie sulla Fornitura

1. Saranno a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo art. 13, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti per l'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo e non esaustivo:
    a. imballaggio delle componenti fornite, ivi inclusi i materiali all'uopo necessari, conformi alle norme vigenti in relazione alla loro natura;
    b. trasporto di tutti i beni compresi nella Fornitura presso i luoghi indicati dalla SISPI compresivi di tutte le spese eventualmente necessarie per opere di sollevamento;

c. smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta delle forature e/o piccole opere murarie strettamente necessarie alla realizzazione della Fornitura a regola d'arte;

d. la riparazione, a propria cura e spese fino al collaudo della fornitura, dei danni che dovessero verificarsi alle forniture oggetto del contratto, non riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi, ecc.

e. il ripristino delle situazioni preesistenti su edifici pubblici e privati, in seguito ad eventuali interventi necessari all'installazione delle componenti tecnologiche.

2. Il Fornitore deve garantire che tutti gli impianti elettrici e di trasmissione dati che saranno eventualmente realizzati e/o modificati, nell'ambito della presente Fornitura, dovranno risultare conformi alle vigenti normative con particolare riferimento a quanto previsto dalle normative CEI EN 50173, CEI EN 55022, dalla direttiva 2004/108/CEE e, ove applicabile, dalla direttiva 73/93/CEE.

3. Il Fornitore garantisce la piena proprietà del materiale utilizzato per la realizzazione della Fornitura nonché delle componenti fornite e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi.

4. Il Fornitore, inoltre, garantisce espressamente che il materiale utilizzato per la realizzazione della Fornitura nonché delle componenti fornite sono esenti da vizi o difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati, e sono conformi a tutte le normative vigenti.

5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

6. In caso di non conformità relativa al comma 4 del presente articolo la Fornitura oggetto di non conformità potrà essere restituita al Fornitore senza alcun onere per la SISPI, incamerando la garanzia costituita secondo le previsioni di cui al successivo art. 17 del presente CS.

Art. 10 Servizio di assistenza in garanzia per 36 mesi

1. Il Fornitore si impegna a garantire le componenti fornite di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), b) e c) oggetto della Fornitura del presente Capitolato, per la durata di mesi 36 (trentasei) a partire dal giorno successivo alla data di verifica della funzionalità di cui al successivo art. 11 del presente CS.

2. Il servizio di assistenza in garanzia dovrà essere prestato on site dal Fornitore, nelle modalità e nel rispetto delle tempistiche indicate nei paragrafi 13, 14 e 15 del CT.

3. La garanzia dovrà coprire i danni causati da difetti di fabbricazione, di installazione, errori di fabbricazione, gli interventi per il rifacimento di tutti gli elementi e dei componenti forniti, nonché gli errori di montaggio o smontaggio di detti elementi/componenti e ogni altro intervento necessario a ripristinare le funzionalità delle componenti, fatta eccezione per gli atti di vandalismo, di manomissione per dolo e per gli eventi atmosferici e calamitosi.

4. Nel servizio di cui al comma 2 dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi in garanzia

incluse tutte le spese di trasporto e/o spedizione di materiale necessario nonché le spese di trasferta.

5. Le parti di ricambio delle componenti - nuove di fabbrica e con almeno la stessa qualità e le stesse caratteristiche tecniche e/o prestazioni di quelle originali - dovranno essere fornite dal Fornitore senza ulteriore onere per la SISPI.
6. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta un'apposita nota tecnica di ripristino – il cui form dovrà essere sottoposto a validazione da parte di SISPI, – che sarà sottoscritta dal referente del Fornitore e dal referente della SISPI. In tale nota dovranno essere indicati la data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento da parte della SISPI, la data e l'ora dell'avvenuto ripristino. Tale nota dovrà essere tempestivamente trasmessa alla SISPI via fax o via e-mail.
7. In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la SISPI, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di applicare le penali cui all'art. 16 e di dichiarare risolto di diritto il presente rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e così come previsto al successivo art. 24 del presente CS.

Art. 11 Verifica della funzionalità

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di completamento delle attività e messa in esercizio dei varchi, dei servizi di formazione e addestramento, la SISPI, in contradditorio con il Fornitore, provvederà alla verifica della funzionalità.
2. Oggetto di tale verifica sarà la conformità delle caratteristiche tecniche e funzionali delle componenti tecnologiche fornite e delle attività realizzate, nonché la conformità e la completezza della documentazione tecnica fornita, rispetto a quanto indicato nel Capitolato tecnico (CT), nonché la verifica del buon funzionamento delle componenti tecnologiche fornite.
3. La verifica della funzionalità verrà documentata da apposito verbale, datato e sottoscritto dal referente della fornitura Sispi e dal referente del Fornitore.
4. In caso di esito positivo della verifica della funzionalità, la fornitura si intenderà completata positivamente ed il Fornitore potrà procedere all'emissione della fattura come indicato al successivo art. 15.
5. In caso di esito negativo della verifica della funzionalità:
   - il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del relativo verbale, alla eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati;
   - la SISPI potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente CS, a decorrere dalla data del verbale di verifica della funzionalità negativo fino alla data della nuova verifica.
6. Alla nuova verifica si procederà con le stesse modalità ed i termini di cui ai precedenti commi, dopo la comunicazione da parte del Fornitore dell'avvenuta eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati.
7. In caso di esito positivo della nuova verifica, la SISPI non applicherà penali per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione dell'eliminazione dei vizi, dei difetti

e/o delle carenze riscontrati e la data in cui la nuova verifica di funzionalità abbia dato esito positivo.

8. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di funzionalità, la SISPI potrà risolvere il rapporto contrattuale, facendo eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno del Fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti oltre all'incameramento della garanzia di cui al successivo art. 17.
9. Le Parti espressamente stabiliscono che, ai fini della decorrenza della garanzia di cui all'art. 10 del presente CS, per ciascuna componente si assumerà come data di inizio del servizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è redatto il verbale di verifica della funzionalità positivo.

Art. 12 Cessione e subappalto

1. Qualora si sia avvalso della possibilità di subappaltare parte delle attività oggetto della Fornitura di cui all'art. 3 del presente CS, il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il subappaltatore non dovrà ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per tutta la durata del subappalto.
3. Anche ai fini del rispetto di quanto previsto nel Patto di integrità di cui al successivo art. 19, il Fornitore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione della Sispi ai fini della stipula dei contratti di subappalto. Il Fornitore - ai sensi dell'art. 105 c. 7 del D. Lgs 50/2016 – dovrà, pertanto, depositare presso la SISPI il contratto di subappalto eventualmente stipulato almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle attività subappaltate.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Fornitura che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
6. È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente rapporto contrattuale senza il consenso scritto della Sispi, a pena di nullità.

Art. 13 Corrispettivo

1. La SISPI riconoscerà al Fornitore per la Fornitura di cui all'art. 3 del presente CS, l'importo complessivo indicato nella Lettera d'ordine, che fa parte integrante del presente Capitolato.
2. Il corrispettivo di cui sopra si intende al netto dell'IVA e comprensivo di ogni e qualunque onere e spesa, anche non nominata, che il Fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1 e dunque i prezzi unitari di cui all'Offerta Economica di cui all'art. 1 c. 3 del presente CS rimarranno fissi ed invariabili per tutto il periodo di

vigenza contrattuale, ferma restando l'applicazione di eventuali penali ai sensi del successivo art. 16. Pertanto il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del presente rapporto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 c.c.

Art. 14 Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore del Fornitore di un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 15 Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo di cui al comma 1 dell'art. 13 avverrà nelle seguenti modalità:
    a. fattura riferita alle attività di cui all'art. 3 c.1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente CS emessa al completamento e all'esito positivo della verifica di funzionalità della fornitura per il corrispettivo pari ai prezzi unitari offerti nella Dichiarazione di Offerta economica alle lett. a), b), c), d) e) ed f), oltre IVA.;
    b. fatture mensili anticipate riferite alle attività di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del presente CS relative ai servizi di manutenzione e di assistenza, il cui corrispettivo sarà pari a 1/36 del prezzo complessivo offerto nella Dichiarazione di Offerta economica alla lett. g), oltre IVA.
2. Il pagamento delle fatture sarà eseguito a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse. La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti al Fornitore.
3. Ciascuna fattura dovrà riportare obbligatoriamente i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CIG, il CUP **D70I17000000006** ed il riferimento per esteso al **PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 – Asse 2 "*Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana*" PROGETTO PA2.2.1.b "Controlli varchi di accesso Z.T.L." PON METRO PALERMO 2014-2020**.
4. Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio assegnato a SISPI dall'IPA è **UF9HI3**, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica insieme all'indicazione dello **Split Payment** (Regime della Scissione dei Pagamenti). In assenza delle suddette informazioni la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.
5. Il Fornitore prende atto che le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono requisito essenziale per poter provvedere al pagamento delle singole fatture ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.

6. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte della Sispi - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
7. Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione, nonché l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8. La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..
9. Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 12, il Fornitore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da Esso corrisposti al subappaltatore, fermo restando quanto previsto al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. A tal riguardo le suddette fatture devono essere elettroniche e nelle modalità indicate al comma 917 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).
10. In caso di subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto e di quanto previsto all'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, degli obblighi retributivi e contributivi sui redditi di lavoro dipendente in capo al subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 16 Penali

1. In caso di inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nei documenti che regolano la Fornitura, la SISPI, previa contestazione formale della mancata prestazione, ritardo o negligenza riscontrate, oltre a riservarsi di trattenere l'importo corrispondente alla carente/mancata prestazione, applicherà una penale pari a:
    a. € 100,00 (cento/00 euro) per ogni mancato rispetto dei tempi di intervento definiti al paragrafo 14 (14.2.3 **Tempi di intervento e di ripristino**) del CT e/o dei tempi definiti nel Piano di Lavoro e/o concordati tra i referenti della fornitura;
    b. € 1.000,00 (mille/00 euro) per ogni punto o frazione di punto percentuale inferiore al valore minimo dell'indice di disponibilità del sistema definito al paragrafo 15 del Capitolato tecnico.

2. L'importo massimo delle penali applicabile è fissato sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale. La SISPI, oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme previste nel presente capitolato per la risoluzione del contratto.
3. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 17.
4. Il Fornitore dovrà comunque provvedere al completamento dell'attività e/o della fornitura oggetto di inadempienza entro il termine di giorni 5 (cinque) nella nota di contestazione salvo differente accordo con Sispi e fermo restando i termini di cui all'art. 8 del presente CS. Decorso tale termine sarà facoltà di Sispi risolvere il rapporto contrattuale, facendo eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno del Fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti oltre all'incameramento della garanzia di cui al successivo art. 17.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto della SISPI a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 17 Garanzia definitiva

1. Per la stipula del contratto il Fornitore dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 cc. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione.
2. All'importo della garanzia di cui al comma precedente si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia di cui al precedente comma 1 "*deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante*".
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, "*le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze*".
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta percento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 18 Assicurazioni

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della Sispi che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.
2. Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente Capitolato, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.
3. Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.
4. I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), massimale unico per danni a persone e cose.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Sispi copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera d'ordine e ad avvisare, senza indugio, la Sispi di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.
6. Resta salva la facoltà della Sispi di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c.

Art. 19 Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Patto di Integrità

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le clausole e gli obblighi di cui al Patto di Integrità, sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, ed allegato alla documentazione di gara.

Art. 20 Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza ex REG EU 2016/679.

1. Ai sensi degli artt. 5 e 6 del Reg. EU 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/08.
2. Il Fornitore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal Regolamento EU 2016/679.
3. Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali ad esso demandato si svolgerà all'interno dei paesi dell'Unione Europea ovvero all'esterno con le garanzie di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento 2016/679/Eu.
4. Per l'esecuzione delle attività previste nell'ambito della presente Fornitura, il Fornitore tratterà dati personali di cui Sispi è Responsabile e la cui titolarità è in capo al Comune di Palermo.
5. Il Fornitore alla firma del contratto, accetta di essere nominato, con separato atto, sub-responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di

appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico salvo precedente revoca ad insindacabile decisione della Sispi.

6. Il Fornitore prende atto e accetta che la validità del contratto è subordinata al gradimento espresso dal Comune di Palermo alla nomina a sub Responsabile del trattamento, che potrà essere esercitata dalla stessa Amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
7. In relazione ai Servizi/alle Attività oggetto del contratto, il Fornitore garantisce che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutto quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679.
8. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate, ovvero la violazione di dati personali, sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione e a mantenerla indenne da eventuali sanzioni amministrative comminate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
9. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 21 – Informativa ex art. 13 REG EU 2016/679

1. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali forniti a Sispi in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adempimento contrattuale, saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale in tutte le sue fasi ivi compreso l'eventuale contenzioso ed adempimenti di legge.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto e per il rispetto dei connessi obblighi di legge. Per queste ragioni, il rifiuto di conferirli o la successiva richiesta di cancellarli comporterebbe l'impossibilità di procedere all'instaurazione e/o allo svolgimento del rapporto contrattuale.
3. Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato da nostro personale appositamente autorizzato ai relativi trattamenti, dal Comune di Palermo quale autonomo titolare del trattamento e/o da Responsabili esterni nostri fornitori tecnici direttamente collegati all'esecuzione del contratto e/o istituti di credito, consulenti legali, fiscali e tributari che potranno agire anche quali titolari autonomi dei relativi trattamenti, tutti allo scopo correttamente formati e informati in materia di tutela della riservatezza e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
4. I dati personali non saranno oggetto di diffusione fatto salvo ove ciò sia previsto per legge e saranno trattati solo sino a quando il contratto è efficace più il tempo necessario al maturarsi della massima prescrizione civile applicabili, ovvero, in caso di contenzioso, sino a pronunciamento irrevocabile in materia.

5. Il **Titolare del trattamento** è **SISPI S.p.A.**, Società a Socio Unico Comune di Palermo, con sede a Palermo in Via Ammiraglio Denti di Piraino, 7 - 90142.
6. Si informa infine che, in relazione ai predetti trattamenti, ogni interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento, quali, in particolare, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo all'indirizzo di posta elettronica sispi@sispi.it oppure scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati nominato da SISPI SpA e domiciliato per la funzione presso la sede della Società. All'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali effettuato in riferimento al contratto avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento è sempre riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Art. 22 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001 e Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/10.

1. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Sispi, disponibile sul sito web istituzionale, che il Fornitore stesso dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all'atto della presentazione dell'offerta.
2. L'osservanza del Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Sispi deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.
3. Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.
4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i..
5. Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.
6. La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i..

Art. 23 Adempimenti ex D. Lgs. 81/2008.

1. Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato alle disposizioni di legge

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al succitato personale tali norme.

2. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione della Fornitura, oggetto del presente Capitolato le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.
3. Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste e dovrà adeguatamente formare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro.
4. Con riferimento alle attività relative all'oggetto contrattuale, Sispi non ha redatto il DUVRI, Documento Unico di Valutazione del Rischio, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, in quanto non si rilevano rischi da interferenza.
5. I rischi propri del Fornitore saranno analizzati dallo stesso con propri documenti di valutazione, come prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008. Il Fornitore, vista la legislazione vigente sui cantieri temporanei come individuati al titolo IV del D. Lgs 81/08, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante e dovrà consegnare il Piano Operativo della Sicurezza (POS) specifico per l'intervento da effettuare.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.
7. La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.
8. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.
9. Il Fornitore dovrà prestare particolare attenzione in merito alle attività su impianti elettrici: il personale impiegato dovrà essere in possesso delle necessarie competenze e abilitazioni, secondo quanto previsto per legge; inoltre il Fornitore dovrà rilasciare quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alla certificazione degli impianti in oggetto alle disposizioni normative e legislative vigenti.
10. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rendere disponibili in ogni cantiere addetti alla gestione delle emergenze in materia di antincendio e di pronto soccorso; la disponibilità di mezzi di spegnimento e di cassette di pronto soccorso adeguati dovrà essere garantita dal Fornitore.
11. Il Fornitore si impegna a garantire durante le attività alla segregazione del cantiere, atto ad evitare qualsiasi rischio per la cittadinanza o per le altre persone potenzialmente esposte. Per quanto qui non esplicitamente previsto, l'impresa esecutrice dovrà fare riferimento e puntualmente rispettare quanto previsto dal Manuale Inail "*La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali*".

Art. 24 Vicende modificative ed estintive del rapporto contrattuale.

1. La Sispi risolverà il presente contratto nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e potrà risolverlo nei casi di cui all'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
2. La Sispi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione della Fornitura oggetto del presente Capitolato, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetute inadempienze nell'esecuzione della stessa e le altre violazioni indicate nel presente articolo. La risoluzione del rapporto contrattuale verrà effettuata secondo la procedura di cui all'art. 108 commi 3 e ss. D. Lgs. 50/2016 e ad essa conseguirà l'incameramento della garanzia ai sensi dell'art. 17, rimanendo salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e la Fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente.
3. Si considereranno tra l'altro violazioni gravi, con la possibilità della risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia ai sensi del superiore art. 17, le ipotesi di inadempimento di cui ai precedenti art.5 art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 22, art. 23, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28 e art. 29.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite ai sensi del c. 5 art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
5. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 c. 4 ter e 92 c. 4 del D. Lgs. 159/2011, Sispi potrà recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previa comunicazione scritta, riconoscendo il pagamento delle prestazioni oggetto dello stesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
6. La cessione senza consenso dà alla Sispi il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla garanzia presentata.
7. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Sispi fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente Capitolato e dei suoi allegati.
8. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, la Sispi potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 7, non risultino sussistere i requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.
9. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 8 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
11. In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero delle altre procedure o casi di cui all'art. 110 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 del Fornitore, ivi inclusa la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto, l'affidamento si intenderà revocato e la Sispi provvederà alle procedure di nuovo affidamento a termini di legge secondo quanto previsto dal medesimo art. 110.
12. Il Fornitore, sia in caso di cessazione anticipata, sia al termine della durata contrattuale, si impegna a riconsegnare ogni documentazione relativa alla Fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 25 Responsabilità in caso di avvalimento.

1. Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Art. 26 Brevetti industriali e diritti d'autore.

1. Il Fornitore dichiara che la SISPI è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di programmi informatici, brevetti, dispositivi o di soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla Fornitura di cui all'art. 3.
2. Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare la SISPI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali, terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni inerenti la Fornitura oggetto del presente Capitolato, tenendo la SISPI indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Art. 27 Oneri fiscali e spese contrattuali.

1. Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo alla SISPI.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti

dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui al presente Capitolato ed ai sui allegati dovrà, in caso d'uso, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

Art. 28 Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi.
2. La SISPI si riserva la facoltà di verificare periodicamente la regolarità del Fornitore in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la SISPI, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, potrà avvalersi delle clausole di risoluzione di cui all'art. 24 del presente CS.

Art. 29 Personale impiegato nell'esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura con personale specializzato in possesso della necessaria esperienza.
2. Il personale impiegato nell'esecuzione della fornitura, pur dovendo svolgere le attività inerenti alla Fornitura in sistematico contatto con la SISPI, opererà senza vincolo di subordinazione e in totale autonomia organizzativa ed operativa.
3. Il Fornitore si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, etc.) da parte del personale di cui ai precedenti commi, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima garanzia di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
4. Al personale di cui ai precedenti commi sarà consentito l'ingresso e la permanenza nella sede della SISPI, nel rispetto delle procedure di sicurezza ivi in vigore nonché di quanto previsto dalla stessa SISPI e dalla normativa vigente in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.
5. Il personale del Fornitore dovrà essere di gradimento della SISPI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; il Fornitore provvederà a sostituire il personale che non abbia l'approvazione della SISPI entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.
6. Il Fornitore dovrà fornire – prima dell'inizio delle attività – l'elenco dei nominativi del personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura.
7. Il Fornitore potrà variare il suddetto personale in caso di comprovate esigenze e previa comunicazione alla SISPI, fermo restando che il personale così sostituito dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale originariamente indicato.

Art. 30 Domicilio e foro competente

1. A tutti gli effetti del presente contratto, il Fornitore dovrà eleggere domicilio in Palermo.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, sarà competente il Foro di Palermo.
3. Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti in materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.